



SETTORE	SETTORE 6 - Polizia Locale
UNITA'	01-Comando e Servizi e Edilizia e Ambiente

ORDINANZA N. 96 DEL 29/05/2026

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI CORSA CICLISTICA DEL 30 MAGGIO 2026
-----------------	--

**IL RESPONSABILE SETTORE 6 - POLIZIA LOCALE**

**COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

**VISTO** il provvedimento Prot. n. 785 del 19/06/2026 con il quale la Provincia di Prato su istanza dell'organizzatore Marco Fuochi rappresentante legale della associazione U.C. SEANESE CORSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede a Seano/Carmignano (PO) ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "70° GIRO CICLISTICO DEL MONTALBANO", in programma per il giorno 30/05/2026, con partenza da Bacchereto, Carmignano (PO), alle ore 13:00 e arrivo presunto a Bacchereto, Carmignano (PO), alle ore 16.30 circa;

**VISTA** la conseguente Ordinanza di Sospensione della Circolazione emessa dalle Prefetture di Firenze (Prot. n.108257 del 25/05/2026) e Prato che attengono alle strade extraurbane.

**VISTI** i programmi dell'evento e il percorso della gara che interessa tratti di strade extraurbane ed urbane ricadenti nel territorio della provincia di Firenze, più in particolare nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa;

**VISTI** il nulla-osta degli enti proprietari della strada e dei Comuni di Campi Bisenzio e Signa;

**RITENUTO** di dover predisporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 e l'articolo 7 comma 1 per i centri abitati, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare di tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopra indicata

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice della Strada approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n. 285;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.M. n. 84 del 17/04/2000;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della L. 7/8/1990 n. 241.

**VISTO** il provvedimento di nomina dal 1 gennaio 2026 al 30 giugno 2026 del responsabile del settore n. 6 – Polizia Locale – decreto n.26 del 23/12/2025;  
**RITENUTA** la propria competenza a provvedere;

### **ORDINA**

Al fine di garantire l'incolumità pubblica dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il giorno **30/05/2025, tra le ore 13:00 e le 16:30** è disposta nell'ambito del Comune di Signa, nelle seguenti vie, Cavalcanti, Arrighi, Castelletti, Ponte alle Palle e Pistoiese, la sospensione temporanea della circolazione di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) lungo tutto il percorso urbano interessato dalla competizione ciclistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ed evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

altresì che:

- siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;
- siano attuate e rispettate tutte quelle norme individuate nel piano della sicurezza;
- sia garantito dall'organizzazione un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;
- l'organizzazione predisponga un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organizzatori siano obbligati a richiedere l'assistenza della Polizia Locale dei Comuni interessati dall'evento nella gestione della viabilità, soprattutto nelle zone di intersezione;
- prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno

di un mezzo di soccorso e di un medico;

- sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- a cura degli organizzatori sia data ampia pubblicità alla chiusura della strada con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima e con la formula concertata; che non siano recate offese alla estetica delle strade ed all'ambiente;
- eventuali danni causati siano a carico del Comitato organizzatore; a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, sia rimosso dagli organizzatori tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

#### **AVVISA**

- Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Ispettore Fabio Cacioli.

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (679/2016). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.

**IL RESPONSABILE SETTORE 6 - POLIZIA  
LOCALE**  
Fabio Cacioli

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*